

ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALUNNI
DEL LICEO-GINNASIO «F. SCADUTO» DI BAGHERIA

STATUTO

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1 - È costituita una Associazione culturale sotto la denominazione Associazione degli ex alunni del Liceo-Ginnasio «F. Scaduto» di Bagheria.

Possono far parte dell'Associazione gli ex alunni del Liceo-Ginnasio «F. Scaduto» di Bagheria e gli ex alunni della ex Sezione staccata di Bagheria del Liceo «Vittorio Emanuele» di Palermo. L'Associazione ha sede in Bagheria presso il Liceo-Ginnasio «F. Scaduto»

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e si propone i seguenti scopi:

a) l'elevazione del livello culturale, morale e sociale delle Comunità locali;

b) la promozione ed il sostegno delle attività scolastiche ed extrascolastiche del Liceo «F. Scaduto» in collaborazione con i suoi organi istituzionali;

c) l'organizzazione di incontri di aggiornamento culturale sotto forma di conferenze, tavole rotonde, dibattiti e conversazioni;

d) l'incremento delle pubblicazioni in dote della biblioteca del Liceo, sollecitando eventuali donazioni o chiedendo contributi pubblici per l'acquisto di libri;

e) la promozione di visite, viaggi ed attività del tempo libero per gli associati, anche in collaborazione con il Liceo;

f) la istituzione di Premi «permanenti» annuali, e «una tantum».

SOCI

Art. 4 - L'Associazione si compone di Soci Ordinari, Soci Emeriti e di Membri Associati;

a) sono Soci Ordinari gli ex Alunni del Liceo-Ginnasio «F. Scaduto» di Bagheria e della ex sezione staccata di Bagheria del Liceo «Vittorio Emanuele»;

b) sono Soci Emeriti coloro che hanno contribuito o contribuiscono allo svolgimento delle finalità che l'Associazione persegue e che si siano particolarmente distinti nei vari campi di attività;

c) sono Membri Associati gli alunni che frequentano l'ultimo anno del Liceo-Ginnasio «F. Scaduto» di Bagheria.

I Soci Emeriti ed i Membri Associati, non sono elettori né eleggibili, non versano quote sociali e non hanno diritto al voto assembleare.

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 5 - L'ammissione a Socio Ordinario avviene su domanda dell'interessato indirizzata al Presidente dell'Associazione, contenente le generalità del richiedente, l'accettazione integrale del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo e l'indicazione del requisito di cui all'articolo 4, corredata della ricevuta comprovante il versamento della quota stabilita per l'esercizio sociale in corso.

La domanda è preceduta dalla proposta per la nomina a Socio Ordinario e/o a Membro Associato fatta da almeno tre Soci Ordinari.

L'ammissione a socio viene deliberata, inappellabilmente, dal Consiglio Direttivo con voto unanime ed a scrutinio segreto.

Ad ammissione avvenuta, viene consegnato al nuovo Socio un attestato di appartenenza all'Associazione con una copia dello Statuto ed un distintivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci Ordinari, purché in regola con

il pagamento delle quote sociali, i Soci Emeriti ed i Membri Associati.

Hanno diritto di voto, sono elettori ed eleggibili solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente di norma una volta all'anno, in occasione del convegno annuale ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un quarto dei Soci o il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8 - L'Assemblea:

- a) elegge i Membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- b) approva la relazione annuale e i bilanci di previsione e consuntivo;
- c) adotta i regolamenti relativi alle attività sociali.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - L'elezione del Consiglio Direttivo compete all'Assemblea dei Soci.

Una commissione di Soci costituita da cinque membri designati dal Consiglio Direttivo prepara la lista dei candidati scelti fra i Soci Ordinari. Ogni Socio può votare per non più di sette nominativi compresi nella lista, sono eletti coloro che ottengono più voti. In

caso di parità di voti, risulta eletto il Socio più anziano di età.

L'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo deve avvenire per scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione, che deve effettuarsi immediatamente dopo le elezioni, elegge nel suo seno il Presidente e distribuisce gli altri incarichi. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori contemporaneamente alla costituzione dell'Associazione. Nella stessa sede il Consiglio Direttivo appena eletto nomina il Presidente e assegna gli altri incarichi.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica per non più di due anni e possono essere rieletti una sola volta. Nel caso di impedimento permanente a disimpegnare il mandato o di incompatibilità di cui all'art. 12, o di dimissioni o di decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti, o in mancanza, per cooptazione, e dura in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio. Qualora la sostituzione riguardi il Presidente, il Consiglio Direttivo, integrato come sopra, elegge un altro Presidente che

dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo:

- a) promuove le attività e le iniziative dell'Associazione;
- b) predispose l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea;
- c) determina la quota associativa annuale;
- d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- e) sovrintende e sorveglia l'andamento della Associazione, vigila sull'osservanza delle norme dettate dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sulla accettazione delle domande di ammissione dei Soci Ordinari e/o delle proposte di nomina a Socio Emerito ed a Membro Associato, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità ed a scrutinio segreto.

Art. 12 - Le cariche di Presidente dell'Associazione e di membro del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con funzioni comportanti responsabilità di natura politica.

COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 13 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio:

a) convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

b) attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

c) presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

d) dispone per l'esecuzione degli atti interessanti la vita dell'Associazione;

e) riscuote tutte le somme dovute alla Associazione da privati e da Pubbliche Amministrazioni, rilasciandone quietanza liberatoria.

Art. 14 - Il vicepresidente collabora col Presidente nell'esplicazione dei compiti a lui affidati. Sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento

COMPITI DEL SEGRETARIO

Art. 15 - Il Segretario:

a) tiene aggiornato l'elenco dei Soci;

b) compila e spedisce gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

c) tiene la corrispondenza dell'Associazione;

d) redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) scrive la cronaca delle attività dell'Associazione, compila le statistiche;

f) ordina l'archivio dell'Associazione curando la conservazione dei documenti degli atti e della corrispondenza;

g) in caso di assenza o impedimento del tesoriere, lo supplisce assolvendone i compiti;

b) invia ad ogni socio nota della quota da lui dovuta, con annesso eventuale bollettino di conto corrente per il pagamento.

COMPITI DEL TESORIERE

Art. 16 - Il Tesoriere:

a) compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso dell'Associazione;

b) riscuote l'importo delle quote sociali;

c) provvede ai pagamenti autorizzati dal Presidente;

d) compila il bilancio di previsione ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) tiene i registri di contabilità;

f) deposita il denaro in un conto corrente intestato all'Associazione a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 17 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali donazioni, contributi, legati o comunque atti di liberalità disposti da terzi a favore dell'Associazione. Da mobili ed immobili acquistati a titolo oneroso.

ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 18 - La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità

verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo, sentiti i probiviri.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19 - La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno e così di seguito di anno in anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Con-

siglio Direttivo redige il bilancio per l'approvazione da parte dell'Assemblea che dovrà avvenire entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

CONTROVERSIE

Art. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali fra i Soci e fra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

NORME FINALI

Art. 22 - Qualsiasi modifica al presente Statuto, qualsiasi decisione sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio eventuale, deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.